# Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese

## Incentivi e da utilizzare in compensazione per le aziende che assumono con contratto di apprendistato duale
## Deliberazione n. 1902 del 12/10/2018

**Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 7 bis "Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese" e art. 7 ter "Aiuti per il reinvestimento degli utili". Modifica della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 e ss.mm. relativa agli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6/1999 da utilizzare in compensazione di imposta.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1902 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 7 bis "Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese" e art. 7 ter "Aiuti per il reinvestimento degli utili". Modifica della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 e ss.mm. relativa agli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6/1999 da utilizzare in compensazione di imposta.
Il giorno 12 Ottobre 2018 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
Presenti: ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI
Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2018-D323-00131

Il relatore comunica:
l'articolo 21, comma 3 della Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale", ha modificato l'articolo 7 bis della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese), stabilendo che la Provincia incentiva le imprese trentine che accolgono studenti nell'ambito di percorsi di formazione in apprendistato. Inoltre,
nonché con l'articolo 38 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18 si è introdotto l'articolo 7 ter (Aiuti per il reinvestimento degli utili) che disciplina il sostegno pubblico alle spese per lo sviluppo di capitale umano, sociale e fisso da parte di imprese che reinvestono gli utili conseguiti.
Le citate discipline prevedono, ai fini attuativi, che mediante deliberazione della Giunta provinciale siano definite le modalità, i criteri e le condizioni per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea.
Con il presente provvedimento si propone di procedere con l'attuazione delle citate discipline attivando la concessione di contributi alle imprese per percorsi di formazione in apprendistato, in maniera tale da favorire

la diffusione dell'apprendistato formativo a livello locale,
nonché per favorire comportamenti aziendali virtuosi di sviluppo del capitale umano, sociale e fisso da parte di imprese che reinvestono gli utili.
La fruizione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento avviene in compensazione fiscale, sulla base di spese sostenute nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e agevolati in conformità con la normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di importanza minore (de minimis).
Al fine di dare attuazione ai nuovi strumenti di intervento per i percorsi formativi in apprendistato e per gli aiuti alle imprese che reinvestono gli utili si propone di modificare la deliberazione n. 809/2015, inserendo nell'ambito dei "Criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale" due nuove sezioni,
denominate "Sezione H) - Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese" e "Sezione I) - Aiuti per il reinvestimento degli utili".
Inoltre ai fini di un maggior coordinamento normativo e nella logica della massima valorizzazione delle nuove discipline si ritiene di introdurre alcune integrazioni alla Sezione A) -
"Disciplina comune", alla Sezione B) - "Aiuti per investimenti fissi", Sezione F) - "Aiuti alle imprese per investimenti fissi - spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga"
nonché alla Sezione G) - "Aiuti alle imprese per investimenti fissi - spese per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli"
dell'allegato 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 809/2015 e ss.mm.
Inoltre con il presente provvedimento si ritiene opportuno modificare il termine ultimo per la presentazione delle domande in compensazione fiscale prevedendo anziché il termine del 30
aprile quello del 30 giugno di ogni anno; ciò al fine di permettere alle aziende di chiudere i bilanci dell'esercizio precedente, come previsto dalla nuova Sezione I - "Aiuti per il reinvestimento degli utili". La modifica viene apportata alle disposizioni comuni per esigenze di uniformità, trattandosi di una domanda unica per tutte le sezioni di intervento in compensazione fiscale.
Alla spesa derivante dalla presente delibera farà fronte APIAE con il proprio bilancio nell'ambito delle risorse destinate alla compensazione fiscale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta dell' 11 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- acquisiti i pareri dei servizi di staff;
- acquisite le osservazioni delle categorie economiche;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato 1 - recante modifiche alle Sezioni A), B), F) e G) dei criteri relativi agli incentivi in compensazione fiscale di cui all'allegato 1) della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015
e ss.mm.;
- Allegato 2 - riguardante l'inserimento della nuova "Sezione H) - Aiuti per collaborazione tra scuole e imprese" all'interno dei criteri relativi agli incentivi in compensazione fiscale di cui all'allegato 1) della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 e ss.mm.;
- Allegato 3 - riguardante l'inserimento della nuova "Sezione I) - Aiuti per il reinvestimento degli utili" all'interno dei criteri relativi agli incentivi in compensazione fiscale di cui all'allegato 1) della deliberazione

n. 809 di data 18 maggio 2015 e ss.mm.;
2. di stabilire che alla spesa derivante dalla presente deliberazione farà fronte APIAE con il proprio bilancio nell'ambito delle risorse destinate alla compensazione fiscale;
3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.
RIFERIMENTO : 2018-D323-00131
Pag 3 di 4 ES - SC
Num. prog. 3 di 21
Adunanza chiusa ad ore 10:05
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
001 Allegato 1
002 Allegato 2
003 Allegato 3
Elenco degli allegati parte integrante IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi IL DIRIGENTE
Enrico Menapace RIFERIMENTO : 2018-D323-00131
Pag 4 di 4
Num. prog. 4 di 21
Allegato 1
Modifiche dei criteri relativi agli incentivi in compensazione fiscale "Modifiche ed integrazioni dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 e ss.mm. relativa ai criteri e modalità di applicazione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14/2014 per gli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6 di data 13
dicembre 1999 da utilizzare in compensazione fiscale Ai criteri di applicazione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14/2014 relativi agli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6 di data 13 dicembre 1999 da utilizzare in compensazione di imposta di cui all'allegato 1) della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 e ss.mm. sono apportate le seguenti modifiche:
Sezione A) "DISCIPLINA COMUNE"
- al punto 1.1 Disposizioni di carattere generale, comma 1, dopo l'ultimo allinea è inserito il seguente allinea "- agevolazioni alle imprese che assumono giovani nell'ambito dei percorsi di formazione in apprendistato duale entro un limite massimo annuale di 2.000 euro ad apprendista - sezione H).";
- al punto 1.1 comma 1 è aggiunto infine la seguente allinea "- Agevolazioni alle imprese che reinvestono gli utili - Sezione I";
- al punto 1.1 comma 2 dopo le parole "comma precedente" sono inserite le parole "salvo quanto previsto dalla sezione I) Aiuti per il reinvestimento degli utili, punto 4, comma 1;
- al punto 1.1 comma 3 le parole "30 aprile" sono modificate con "30 giugno";
- al punto 1.1 comma 4 fra le parole "diciotto mesi precedenti" e le parole "la domanda" sono inserite la parole ", salvo quanto previsto dalla sezione I) Aiuti per il reinvestimento degli utili,
punto 4 comma 2";
- al punto 1.1 comma 4 sono aggiunte infine la seguente allinea:
"- di spese per contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività: le spese sono riconosciute in base a dichiarazione sostitutiva prevista al punto 3) della sezione I) Aiuti per il reinvestimento degli utili. La dimostrazione del pagamento, in sede di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive rese, secondo le modalità del comma successivo è volta a consentire la verifica dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, indipendentemente dall'esatta corrispondenza dei pagamenti effettuati rispetto alle spese dichiarate.";
- al punto 1.1 comma 5 dopo le parole "missioni aziendali, agevolate ai sensi del capo II della sezione D) sono aggiunte le parole " ai sensi della lettera C) del punto 1.3.1. della sezione I)
Aiuti per il reinvestimento degli utili";
- al punto 1.1 Disposizioni di carattere generale, comma 9, dopo il termine "spesa" è inserito "o dell'attività";
Num. prog. 5 di 21
- al punto 1.2, Soggetti beneficiari, comma 1, il primo alinea è sostituito con il seguente: "- le piccole e medie imprese e, limitatamente ai contributi per investimenti fissi, per lo sviluppo dei servizi di connettività di banda ultralarga, per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, per la modifica dell'alimentazione di veicoli

e sistemi di ricarica nonché per l'assunzione di giovani nell'ambito dei percorsi di formazione in apprendistato duale e per contributi previsti dalla sezione I) Aiuti per il reinvestimento degli utili", le grandi imprese";
- al punto 1.2 Soggetti beneficiari, comma 1, dopo la frase "...con esclusione in ogni caso dei soggetti individuati al punto 4 comma 2 delle "norme di carattere generale" stesse e salvo quanto previsto dalla sezione F)", si aggiunge ", dalla sezione G) e dalla sezione H)";
- al punto 1.2, Soggetti beneficiari, comma 2, le parole "punto 3 a), b), c)" sono sostituite dalle parole "punto 3 a), b)";
- al punto 2 comma 7, prima delle parole "il procedimento di concessione" sono aggiunte le parole "eventualmente integrate entro il primo semestre dell'anno successivo," e le parole "ed entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle parole "ed entro il 31 dicembre";
- al punto 3.1, comma 1 è aggiunta infine la seguente lettera e) "e) di non distribuire né prelevare dai soci di società di persone l'utile considerato ai fini della sezione H, nei limiti di un quinto della somma ammessa, per i due esercizi successivi - al punto 3.1, è aggiunto il seguente comma 3 bis: "3 bis: La distribuzione, l'utilizzo o il prelievo di tutto o parte dell'utile in violazione della lettera e) del comma 1, comporta la revoca proporzionale alla violazione commessa.";
- al punto 5.1 Documentazione da presentare in sede di domanda, comma 1, lettera a), il numero 3 viene abrogato;
- al punto 5.1 Documentazione da presentare in sede di domanda, comma 1, lettera a), al numero 6, dopo la frase "6. che le spese relative alla documentazione di spesa di cui alla successiva lettera d) sono state interamente pagate secondo le modalità dei presenti criteri", si aggiunge la frase "o che l'attività di apprendistato formativo per cui è richiesta l'agevolazione è
stata correttamente realizzata e documentata come specificato alla successiva lettera d);";
- al punto 5.1 Documentazione da presentare in sede di domanda, comma 1, lettera a), dopo il numero 6 si inserisce il seguente numero "7. per la sezione H, che l'impresa è in regola con i limiti numerici all'assunzione con contratto di apprendistato previsti dalla normativa in materia;";
- al punto 5.1 Documentazione da presentare in sede di domanda, comma 1, lettera c), al numero 1, dopo la parola "l'attività" si abolisce la specificazione "di ricerca";
- al punto 5.1 Documentazione da presentare in sede di domanda, comma 1, lettera c), alla fine del numero 1 si aggiunge la seguente frase "Per le domande disciplinate dalla sezione H, in caso di assunzione dell'apprendista da parte di un'Agenzia di lavoro temporaneo (interinale) di seguito Agenzia interinale, va indicata anche l'impresa ospitante dove l'apprendista ha svolto l'attività;";
- al punto 5.1 Documentazione da presentare in sede di domanda, comma 1, lettera c), il numero 3 è sostituito con il seguente: "gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa richiedente o ospitante nel caso di assunzione di apprendista da parte di Agenzia interinale per i contributi di cui alla sezione H; per le sezioni F e H gli elementi vengono richiesti unicamente per scopi conoscitivi;";

- al punto 5.1. Documentazione da presentare in sede di domanda, comma 1, la lettera d) è
sostituita con la seguente "d) documentazione attestante le spese sostenute e l'avvenuto pagamento delle stesse oppure, per la sezione H, documentazione attestante la realizzazione dell'apprendistato formativo e la sua corretta attuazione.";
Sezione B) "AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI"
- al punto 1.3., comma 2, lettera d, punto 3, sono abrogate le parole "o per diritti reali iscritti nei pubblici registri"; e inserite infine le seguenti parole ", fermo restando che non è ammesso la mera locazione dei locali, pur associata a servizi minimali di tipo condominiale, quali portineria,
vigilanza, pulizie e simili;".
Sezione F) "AIUTI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI FISSI - SPESE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRALARGA"
- Al punto 1.2., comma 1, dopo le parole ""norme di carattere generale"" sono aggiunte le parole "-, nonché le imprese rientranti nel punto 4, comma 2 lett. a) delle "norme di carattere generale"
(soggetti che svolgono attività di cui all'articolo 2195 c.c.)".
Sezione G) "AIUTI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI FISSI - SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN, DI SISTEMI DI

RICARICA E PER LA MODIFICA DELL'ALIMENTAZIONE DI VEICOLI"
- al punto 1.2., comma 1, dopo le parole "utilizzati in tale attività." sono aggiunte le parole "Possono inoltre accedere le imprese rientranti nel punto 4, comma 2, lett. a) delle "norme di carattere generale" (soggetti che svolgono attività di cui all'articolo 2195 c.c.)";
- al punto 3, comma 1, lettera a) sono abrogate le parole ", debitamente quietanzati,".
Num. prog. 7 di 21
Allegato2
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
"legge provinciale sugli incentivi alle imprese"
art. 7bis CRITERIEMODALITÀ
PERL'APPLICAZIONEDELLALEGGE
SEZIONE H)
"AIUTI PER LA COLLABORAZIONE
TRA SCUOLE E IMPRESE"
1
Num. prog. 8 di 21
SEZIONE H)
"AIUTI PER LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE".....
1. ATTIVITÀ AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....3
1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....3
1.2. SOGGETTI BENEFICIARI.....3
1.3. ATTIVITÀ AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE E DEFINIZIONI.....3
1.4. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE.....5
2. IMPORTO MASSIMO PREVISTO DELL'AGEVOLAZIONE E QUANTIFICAZIONE.....5
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE.....5
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE.....6
2
Num. prog. 9 di 21
1. ATTIVITÀ AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono agli interventi previsti dal comma 2 bis dell'articolo 7 bis "Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale", relativamente ai percorsi di formazione in apprendistato formativo normato dagli articoli 43 e 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e denominato anche "apprendistato duale".
2. In Provincia di Trento l'apprendistato formativo è normato dall'articolo 66 della legge provinciale del 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", modificato dall'art. 30 della legge provinciale del 20 giugno 2016, n. 10.
3. L'attuazione dell'apprendistato formativo a livello locale è avvenuta secondo le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1391 del 19 agosto 2016 (che adotta gli obiettivi generali dell'apprendistato formativo e i relativi standard formativi) e la deliberazione n. 1398 del 19 agosto 2016 (che adotta gli standard e i criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato e lo schema di Protocollo d'intesa in materia di apprendistato formativo tra la Provincia di Trento e le Parti Sociali) e con la sottoscrizione del "Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di Alta formazione e Ricerca" tra la Provincia Autonoma di Trento, le Associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di data 19 agosto 2016.
1.2. SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono accedere alle presenti agevolazioni i soggetti individuati al punto 1.2 della sezione A - norme comuni, che svolgono attività anche non rientranti nei codici individuati dalla tabella A) allegata alle "norme di carattere generale", nonché le imprese rientranti nel punto 4,

comma 2, lettera a) delle "norme di carattere generale" (soggetti che svolgono attività di cui all'articolo 2195 c.c.).
2. Fra i soggetti di cui al comma 1 sono comprese anche le agenzie interinali, anche se l'apprendistato viene svolto in altre imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
1.3. ATTIVITÀ AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE E DEFINIZIONI
1. Sono ammissibili ad agevolazioni i periodi del contratto di apprendistato formativo realizzati dalle imprese di cui al punto 1.2 nell'anno solare precedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero dal 1o gennaio al 31 dicembre.
3
Num. prog. 10 di 21
2. L'agevolazione può essere richiesta per ogni singolo apprendista assunto con un contratto di apprendistato formativo durante il periodo sopra specificato. Per lo stesso apprendista è
possibile presentare più domande consecutive negli anni, in relazione alla durata del contratto di lavoro.
3 L'attività ammissibile ad agevolazione deve prevedere, per ciascun apprendista, un contratto di apprendistato formativo di durata minima di almeno sei mesi, anche frazionabile con più contratti stagionali.
4. Per richiedere l'agevolazione è necessario che l'impresa abbia svolto, nel periodo dichiarato, l'attività formativa prevista nel piano formativo individuale, garantendo, per quanto di sua competenza, la valutazione per il raggiungimento dei risultati di apprendimento definiti con l'Istituzione formativa. L'attività formativa è considerata svolta, per ciascun apprendista, qualora il giovane abbia frequentato almeno il 70% dell'attività prevista dal piano formativo individuale nel periodo per cui è richiesta l'agevolazione anche in caso di chiusura anticipata del contratto per dimissioni o licenziamento, salvo documentate cause ad esso non imputabili che abbiano determinano una frequenza inferiore.
5. Per apprendistato formativo si intende: un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio formale che prevede un percorso di formazione realizzato in due luoghi, in azienda (formazione interna) e presso un'Istituzione formativa (formazione esterna). L'apprendista è assunto dall'impresa con la quale sottoscrive un piano formativo individuale, parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro per l'apprendistato formativo.
6. L'impresa può assumere con un contratto di apprendistato formativo di cui al punto 1.1 comma 2 dei "riferimenti normativi" un giovane tra i 15 e i 25 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e/o un giovane tra i 18 e i 30 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato di Alta formazione e Ricerca, nel corso dell'anno solare precedente.
7. Con "Istituzione formativa" si intende:
- Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado che realizzano i percorsi di istruzione liceale, tecnica, professionale;
- Istituzioni formative che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
- Istituzioni scolastiche e formative che realizzano i percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore;
- Università e enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
8. Con "Datore di lavoro" si intende: soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui 4
Num. prog. 11 di 21
ambito il lavoratori presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.
9. Il contratto di apprendistato formativo prevede:
- ore di lavoro prestate dal giovane;
- ore di formazione interna realizzate dall'impresa;
- ore di formazione esterna realizzate dalla scuola.

1.4. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
1. Non sono ammissibili ad agevolazione i periodi di prova previsti dai singoli contratti di apprendistato formativo nel caso in cui al termine di questi non prosegua il rapporto di lavoro.
2. Non sono ammissibili ad agevolazione i contratti di apprendistato formativo di durata inferiore ai sei mesi.
2. IMPORTO MASSIMO PREVISTO DALL'AGEVOLAZIONE E QUANTIFICAZIONE
1. L'agevolazione è concessa entro un limite massimo annuale, per ciascun apprendista, di 2.000 euro e nel limite massimo numerico di assunzioni con contratto di apprendistato previsti dalla normativa in materia.
2. Per la quantificazione dell'importo che verrà riconosciuto come agevolazione si terrà conto della durata dei periodi del contratto di apprendistato formativo realizzati e documentati come richiesto al punto 3, proporzionati sull'intero anno solare, riconoscendo un importo mensile di E 166,67.
3. Nel caso in cui la decorrenza avvenga nei primi 15 giorni del mese (fino al 15o compreso) verrà riconosciuto l'intero importo mensile previsto. Qualora la decorrenza avvenga dal 16o giorno, non verrà riconosciuto nessun importo per il mese in oggetto.
4. Nel caso il contratto termini entro i primi 15 giorni del mese (fino al 15o compreso) non verrà riconosciuto nessun importo per il mese in oggetto. Nel caso il contratto termini dopo il 16o giorno (compreso), verrà riconosciuto l'intero importo mensile previsto.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
1. Alle domande è necessario allegare, in aggiunta alla documentazione prevista nel punto 5 della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE:
a) copia del contratto di lavoro sottoscritto dall'impresa e dal giovane (o da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di assunzione di un minore);
b) copia della comunicazione obbligatoria di assunzione;
c) copia del piano formativo individuale e di eventuali modifiche/integrazioni avvenute nel corso dell'apprendistato formativo;
5
Num. prog. 12 di 21
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione formativa, titolare del percorso di apprendistato formativo, dell'avvenuta realizzazione dell'attività di formazione programmata nel piano formativo individuale e della frequenza dell'apprendista per almeno il 70% delle ore previste, salvo cause ad esso non imputabili, come specificato nel punto 1.3 comma 4.
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1. Agli aiuti previsti dalla presente sezione H non si applicano le disposizioni previste dal punto 1.1. della sezione A "Disciplina comune" relative alle modalità di pagamento.
6
Num. prog. 13 di 21
Allegato 3
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
"legge provinciale sugli incentivi alle imprese",
art. 7 ter CRITERIEMODALITÀPER L'APPLICAZIONEDELLALEGGE
SEZIONE I)
"AIUTI PER IL REINVESTIMENTO DEGLI UTILI"
1
Num. prog. 14 di 21
SEZIONE I) "AIUTI PER IL REINVESTIMENTO DEGLI UTILI"
1. REQUISITI SOGGETTIVI E SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
1.1. Riferimenti normativi 1.2. Soggetti beneficiari 1.3. Iniziative ammissibili ad agevolazione 2. LIMITI DI

SPESA AMMISSIBILE MISURE DI AGEVOLAZIONE
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
2
Num. prog. 15 di 21
1. REQUISITI SOGGETTIVI E SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono agli interventi previsti dall'articolo 7 ter"Aiuti per il reinvestimento degli utili" della legge provinciale.
1.2. SOGGETTI BENEFICIARI
1. Valgono le disposizioni previste dalla Sezione B "Aiuti per investimenti fissi" con esclusione dei soggetti indicati al punto 1.2 comma 1 bis.
1.3. INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
1.3.1 Iniziative ad agevolazione 1. Sono agevolabili soltanto iniziative rientranti nelle seguenti tipologie:
A. Sviluppo del capitale umano 2. Rientrano in tale tipologia le iniziative per la formazione di dipendenti, per l'applicazione dei contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività e l'assunzione di soggetti deboli o svantaggiati.
3. Le iniziative di formazione dei dipendenti sono rivolte ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, compresi gli apprendisti. Le spese di formazione ammissibili sono costituite esclusivamente dalla spesa fatturata dall'organizzatore del corso. Non rientrano fra le spese finanziabili i costi opportunità costituiti dal costo del lavoro dei dipendenti occupati in attività di formazione.
4. Per soggetti deboli o svantaggiati si intendendo i soggetti individuati al punto 5, Tabella I del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018 II Parte: Interventi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 dd. 18/01/2018 e ss.mm. Il contributo spetta per ciascun soggetto debole e svantaggiato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per l'anno di assunzione.
B. Sviluppo del capitale sociale 5. Rientrano in tale tipologia la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) investimenti fissi per welfare aziendale, per progetti di flessibilità e di conciliazione famiglialavoro nonché per progetti di servizi di prossimità; sono ammesse ad agevolazione unicamente le spese per investimenti non legate alla gestione delle iniziative;
3
Num. prog. 16 di 21
b) investimenti fissi e servizi per l'ottenimento della certificazione Family Audit;
c) investimenti fissi finalizzati all'economia della condivisione.
6. Con riferimento alla lettera a) del comma 5 sono ammessi ad agevolazione gli investimenti fissi relativi alle seguenti iniziative progettuali:
- i servizi di lavanderia/stireria;
- la domiciliazione dei pasti e della spesa;
- nidi e asili aziendali e altri servizi a favore della cura dei figli dei dipendenti e collaboratori oltre l'orario scolastico o nei periodi di vacanza;
- servizi a favore della cura dei genitori bisognosi di assistenza dei dipendenti e collaboratori;
- palestre aziendali;
- strutture per favorire la mobilità sostenibile dei dipendenti non incluse tra quelle agevolabili ai sensi della Sezione G) "Aiuti alle imprese per investimenti fissi - spese per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli".
7. Per investimenti destinati all'economia della condivisione si intendono investimenti in comunione con altri soggetti realizzati congiuntamente da più imprese, al fine di un utilizzo congiunto. Rientrano fra gli investimenti destinati all'economia della condivisione l'acquisto di impianti, mezzi d'opera, mezzi di trasporto e simili, di comproprietà di più imprese che vengono utilizzati da tutti i proprietari, anche non contestualmente. Relativamente ai requisito di utilizzo congiunto si applica quanto previsto al punto 1.3. comma 2 della sezione B), lettera c), punto 3 e lettera d) punto 3.
C. Sviluppo del capitale fisso 8. Rientrano in tale tipologia iniziative per la realizzazione di investimenti e di

servizi innovativi, di industrializzazione di progetti di ricerca, di prototipi o brevetti e le missioni all'estero.
9. Per i fini di cui alla presente sezione sono considerati servizi innovativi quelli previsti dall'art. 24 quinquies della legge provinciale n. 6/1999 e individuati alla Sezione E) "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza", punto 1.3..
10. Sono considerati investimenti innovativi dei prodotti/servizi, dei processi di produzione, di organizzazione e di marketing di attività esistenti gli investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie attraverso cui il soggetto richiedente dimostra di raggiungere un forte potenziale di crescita, rispettando le seguenti condizioni:
1. spesa minima ammissibile non inferiore ad euro 50.000,00;
2. raggiungimento del seguente obiettivo:
4
Num. prog. 17 di 21
2a) introduzione di attrezzature non presenti nel libro cespiti riferito agli ultimi tre anni precedenti quello di presentazione della domanda.
L'obiettivo di cui al punto 2a) deve essere raggiunto all'atto della presentazione della domanda.
11. Sono ammessi a finanziamento gli investimenti immobiliari e mobiliari per l'industrializzazione di progetti di ricerca già finanziati ai sensi della L.P. 6/1999 o per l'industrializzazione di prototipi ottenuti in progetti di ricerca già finanziati ai sensi della medesima legge. Sono altresì ammessi a finanziamento gli investimenti immobiliari e mobiliari per l'industrializzazione di brevetti.
12. Sono inoltre ammesse a finanziamento le spese per missioni all'estero.
1.3.2 Spese ammissibili ad agevolazione 1. In deroga a quanto previsto dal punto 1.1 comma 4 della sezione A "disciplina comune" le spese ammissibili ad agevolazione sono quelle documentate nel periodo 1° gennaio 31
dicembre dell'anno precedente quello di presentazione.
2. Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese per investimenti comprese nelle iniziative di cui al punto 1.3.1. si applicano i requisiti di cui ai punti da 1.4 e 1.5 della Sezione B
"Aiuti per investimenti fissi" per quanto compatibili. Non si applicano le eventuali limitazioni alle spese legate alle priorità riportate al punto 1.3. comma 1 della Sezione B.
3. Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese di formazione comprese nelle iniziative di cui al precedente punto 1.3.1. si applicano i requisiti di cui al punto 1.4, comma 1
lettera b, e 3 - e per quanto compatibili, al punto 1.5 della Sezione E "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza".
4. Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese di servizi innovativi comprese nelle iniziative di cui al punto 1.3.1. si applicano i requisiti di cui ai punti 1.4 e 1.5 della Sezione E "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza" per quanto compatibili.
5. Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese di missione all'estero comprese nelle iniziative di cui al punto 1.3.1. si applicano i requisiti di cui ai punti 1.3 (comma 1 lett. a), comma 2
e comma 3) e 1.4, Capo III "Missioni aziendali all'estero e azioni di incoming" della Sezione D
"Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese".
6. La spesa per l'applicazione dei contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività è costituita dal maggior onere corrisposto ai dipendenti in virtù dei medesimi contratti relativo all'anno di riferimento.
5
Num. prog. 18 di 21
7. Per l'assunzione di soggetti deboli o svantaggiati è riconosciuto un costo forfettario pari a 3.000,00 euro mensili, per ciascun mese intero o per frazioni di mese superiore ai 15 giorni dell'anno in cui è avvenuta l'assunzione. In caso di assunzione part-time il costo forfettario sarà
riconosciuto in maniera proporzionale all'orario di lavoro previsto.
8. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 della sezione A) "Disciplina comune" per le medesime spese non possono essere richiesti ed ottenuti altri incentivi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese o da altre legge provinciali e nazionali.
2. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI AGEVOLAZIONE
1. Le domande comprendenti anche più iniziative non possono essere accolte se la spesa ammissibile è inferiore ad euro 10.000.

2. Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 300.000 euro.
3. Sulle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto capitale nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis») nella misura fissa del 20%.
4. La spesa ammissibile non può superare 5 volte l'entità degli utili realizzati nell'esercizio precedente chiuso alla data di presentazione della domanda, al netto di eventuali prelievi o distribuzioni in acconto effettuati nello stesso esercizio. L'importo di utili realizzati nel periodo di cui sopra, corrispondente ad un quinto della spesa ammissibile a finanziamento, non può
essere distribuito né essere prelevato dai soci di società di persone per i 2 esercizi successivi.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
1. Alle domande è necessario allegare, in aggiunta alla documentazione prevista nel punto 5.1 della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE:
a) scheda dati redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
1. prospetto delle spese sostenute con l'indicazione dell'importo e dell'eventuale acquisizione in leasing;
2. descrizione dell'iniziativa con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla presente sezione;

b) elenco riepilogativo dei documenti di spesa per i quali è richiesta l'erogazione del contributo, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente. Qualora il numero di documenti di spesa sia superiore a 10 è necessario che detto elenco sia trasmesso anche in un formato elettronico elaborabile secondo il modello richiesto dall'organismo istruttore;
c) qualora l'esercizio coincida con l'anno solare, copia semplice del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda, nel caso non sia già depositato presso l'ente istruttore o presso il Registro delle imprese; qualora l'esercizio fiscale non coincida con l'anno solare, copia semplice del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
d) nel caso di investimenti, l'ulteriore documentazione prevista dal punto 3, comma 1, lettere c) e d), comma 2 e comma 3, della Sezione B "Aiuti per investimenti fissi" nonché estratto del libro cespiti degli ultimi tre anni precedenti quello di presentazione della domanda, riferito alle voci delle attrezzature di cui alla lettera 2a) del comma 11 del punto 1.3.1;
e) nel caso di spese di formazione l'ulteriore documentazione prevista dal punto 3 della Sezione E "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza" nonché la denominazione del corso, l'elenco dei beneficiari della formazione e dei periodi di frequenza, nonché la dichiarazione che il richiedente non ha prestato nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda servizi di formazione a favore del fornitore del servizio;
f) nel caso di spese di servizi, l'ulteriore documentazione prevista dal punto 3 della Sezione E "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza";
g) nel caso di spese per missioni all'estero, l'ulteriore documentazione prevista dal punto 3, Capo III "Missioni aziendali all'estero e azioni di incoming" della Sezione D "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese";
h) nel caso di spese per contratti integrativi aziendali o territoriali di produttività:
a) copia del contratto integrativo o territoriale di produttività;
b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante il maggior onere corrisposto ai dipendenti in virtù dei medesimi contratti, relativo all'anno di riferimento.
i) nel caso di spese per l'assunzione di soggetti deboli o svantaggiati:
a) attestazione dell'avvenuta assunzione nel corso dell'esercizio di riferimento di un soggetto debole o svantaggiato con indicazione della data di assunzione nonché dell'eventuale data di cessazione qualora intervenuta nel corso dello stesso esercizio nonché dell'eventuale assunzione part time controfirmata dall'Agenzia del Lavoro;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto pagamento delle spese di cui alla presente lettera i).
2. È possibile integrare la documentazione prevista alla lettera c) del precedente comma 1 qualora il bilancio

di cui a tale lettera non sia ancora stato approvato alla data di presentazione della domanda; in tal caso i termini di procedimento sono sospesi fino alla presentazione di detta documentazione.
4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1. Nel medesimo anno solare la presentazione di domande per le tipologie di aiuto di cui alle Sezioni B), E) e D) - per quest'ultima limitatamente alle spese di missione previste nel Capo II
e nel Capo III - è alternativa alla presentazione della domanda ai sensi della presente Sezione I) per le medesime tipologie di aiuto.
2. Sono ammissibili le spese relative a fatture, note spese o documenti equipollenti emesse nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda; in ogni caso sono ammessi pagamenti di dette spese effettuati nel medesimo arco temporale o anche successivamente fino alla data di presentazione della domanda.